

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/2018 DEL 14/01/2018

Indice Argomenti:

- 1. Legge di stabilità (novità in sintesi)**
- 2. Variazione tasso legale**

1. LEGGE DI STABILITA' (NOVITA' IN SINTESI)

In attesa di eventuali ulteriori specifici approfondimenti, di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale contenute nella cosiddetta Legge di Bilancio 2018 (**Legge n. 205 del 27/12/2017**).

1.1. Premessa

La cosiddetta Legge di Bilancio 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 e pertanto le norme in essa contenute sono in vigore dal 1° gennaio 2018, salvo che per le disposizioni per le quali è espressamente prevista una diversa decorrenza dei relativi effetti.

Le principali novità fiscali e contributive riguardano le seguenti tematiche:

- super e iper ammortamento;
- crediti d'imposta di natura differente, ad esempio per formazione nel settore tecnologico, imprese culturali e creative, investimenti nello sport, realizzazione di strutture termali e vendita di libri al dettaglio;
- interessi passivi IRES;
- stabile organizzazione;
- imposta sulle transazioni digitali ("web tax");
- differimento dell'entrata in vigore dell'IRI e degli indici di affidabilità fiscale;
- detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazioni edilizie e "bonus mobili", carichi di famiglia, polizze assicurative, locazioni degli studenti universitari e abbonamenti al sistema di trasporto pubblico;
- rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni;
- plusvalenze e dividendi da partecipazioni possedute da soci non imprenditori;
- dividendi da società ex white list;
- termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- imposta di registro e trasferimenti indiretti d'azienda;
- fatturazione elettronica, schede carburanti e semplificazioni;
- imposta sul valore aggiunto relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e "beni significativi";
- gruppo IVA;
- sospensione del modello F24 con compensazioni che presentano profili di rischio;
- sottoscrizione con firma digitale degli atti di natura fiscale;
- società sportive dilettantistiche con scopo di lucro;
- esoneri contributivi per datori di lavoro privati, cooperative sociali e imprenditori agricoli;
- finanziamenti dei soci delle cooperative.

1.2. Proroga del super ammortamento

La Legge ha stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi – esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto – dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine è accettato dal venditore e sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

Sono, pertanto, esclusi dall'agevolazione gli aeromobili da turismo, le navi, le imbarcazioni da diporto, le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli, a prescindere dalle modalità di impiego. Possono, invece, fruire del beneficio gli autobus, gli autocarri, i trattori stradali, gli autotricoli e autosnodati, gli autotreni, gli autoveicoli per trasporto specifico, gli autoveicoli per uso speciale e mezzi d'opera.

STUDIO BELCASTRO

La maggiorazione non si applica agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, per i quali, al 31 dicembre 2017, risultavano soddisfatte le suddette due condizioni, rappresentate dall'accettazione dell'ordine da parte del venditore e dal pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione) e, quindi, della maggiorazione del 40%.

Le predette discipline agevolative non sono applicabili agli investimenti in beni strumentali aventi un coefficiente di ammortamento tabellare inferiore al 6,50%, nonché agli investimenti in fabbricati e costruzioni e ad altri investimenti in settori specifici (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tramviario; aerei completi di equipaggiamento).

1.3. Iper ammortamento e super ammortamento dei beni immateriali

La Legge ha stabilito che la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione, ai soli fini delle deducibilità IRES/IRPEF delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. iper ammortamento) si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale secondo il modello "Industria 4.0" effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, le disposizioni sul c.d. super ammortamento dei beni immateriali si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel suddetto periodo.

Sono state inoltre aggiunte alcune voci rilevanti ai fini del super ammortamento dei beni immateriali:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Ai fini della fruizione dei suddetti benefici (iper ammortamento e super ammortamento dei beni immateriali), l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1 co. 11 della L. 232/2016.

Pertanto, l'impresa è tenuta acquisire entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione – ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso e può essere fruita l'agevolazione – una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi un co-

sto di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'Allegato A o B della Legge 232/2016, ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Anche in questo caso, le predette discipline agevolative non sono applicabili agli investimenti in beni strumentali aventi un coefficiente di ammortamento tabellare inferiore al 6,50%, nonché agli investimenti in fabbricati e costruzioni e ad altri investimenti in settori specifici (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tramviario; aerei completi di equipaggiamento).

Ai soli effetti della disciplina dell'iper ammortamento, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno il godimento delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla Legge 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'art. 1 co. 11 della Legge 232/2016.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito e sempre che ricorrano le predette due condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

1.4. Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

La Legge ha disposto che, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione svolte per specifiche finalità: acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A alla Legge 232/2016.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le suddette attività di formazione patuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

STUDIO BELCASTRO

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né alla determinazione della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti per l'utilizzo dei crediti d'imposta, pari a 250.000 euro annui e soglia massima di compensazione annua, fissata in 700.000 euro.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati, in allegato al bilancio d'esercizio, dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dai suddetti obblighi.

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro il 1° aprile 2018, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

1.5. Credito d'imposta per imprese culturali e creative

La Legge ha introdotto, a beneficio delle imprese culturali e creative, il riconoscimento di un credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito Decreto Ministeriale.

Ai fini dell'agevolazione, sono considerate imprese culturali e creative i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 1° aprile 2018, è disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, e sono previste adeguate forme di pubblicità.

Le suddette imprese culturali e creative possono accedere al credito d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti "de minimis".

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/1997.

Un apposito Decreto Ministeriale, da emanare entro il 1° aprile 2018, stabilirà le disposizioni attuative, con particolare riferimento alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

1.6. Credito d'imposta per investimenti nello sport

La Legge ha disposto che è riconosciuto a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite del 3% dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro de-

stinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° maggio 2018, sono individuate le disposizioni applicative.

1.7. Credito d'imposta per vendita di libri al dettaglio

La Legge ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altri oneri individuati con il Decreto attuativo, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Gli esercizi in possesso dei suddetti requisiti possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

Con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 2 marzo 2018, sono stabilite le disposizioni applicative dell'agevolazione, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

1.8. Interessi passivi IRES

La Legge ha soppresso la norma che includeva anche i proventi da partecipazioni in società controllate non residenti nella determinazione del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL), rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati eccedenti quelli attivi e proventi della medesima natura.

Questa disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, in deroga all'art. 3 della Legge 212/2000.

1.9. Stabile organizzazione

La Legge ha ridefinito i criteri nazionali che disciplinano il concetto di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e pertanto, oggi, la norma identifica una nuova fattispecie di stabile organizzazione: "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso".

È stato, inoltre, stabilito che la dizione "stabile organizzazione" non comprende:

- a. l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b. la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, esposizione o consegna;
- c. la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d. la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e. la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
- f. la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).

Tali disposizioni si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

Detta disposizione non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa, o un'impresa strettamente correlata, svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo, o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni dell'art. 162 del TUIR, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due

luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

È altresì precisato che se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al co. 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo co. 4 (art. 162 co. 6 del TUIR).

Quest'ultimo co. 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente in relazione a ciascuna di tali imprese.

Ai soli fini dell'art. 162 del TUIR, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell'altra o, nell'ipotesi di una società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione o, nell'eventualità di una società, per più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.

1.10. "Web tax"

La Legge ha poi istituito l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di residenti nel territorio dello Stato diversi dai soggetti che hanno aderito al regime forfetario o a quello dei contribuenti minimi nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Le prestazioni di servizi soggette a tale disciplina sono individuate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2018.

Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

STUDIO BELCASTRO

L'imposta:

- è pari al 3% del valore della singola transazione digitale, individuato dal corrispettivo dovuto per la prestazione, al netto dell'IVA, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni – rientranti nell'ambito applicativo della “web tax” – superiore a 3.000 unità;
- è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, di non superare il suddetto limite di transazioni.

I committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Il citato Decreto Ministeriale dovrà definire le relative modalità applicative del tributo, compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta, si applicano le disposizioni previste in materia di IVA, in quanto compatibili.

La disciplina della “web tax” è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale, da emanarsi entro il 30 aprile 2018: conseguentemente, tale disciplina non può entrare in vigore prima del 1° gennaio 2019.

1.11. Imposta sul reddito d'impresa (IRI)

La Legge ha differito di un anno, al 1° gennaio 2018, l'entrata in vigore del regime opzionale della nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) riservato agli imprenditori individuali e alle s.n.c. e s.a.s. in contabilità ordinaria, nonché alle s.r.l. in possesso dei requisiti per la “piccola trasparenza fiscale”.

1.12. Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica

La Legge ha prorogato di un anno, con estensione alle spese per gli interventi effettuati entro il 31.12.2018, la misura potenziata del 65%.

Sono state inoltre introdotte alcune ulteriori disposizioni: in particolare, è stato stabilito che la detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di

STUDIO BELCASTRO

acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) 811/2013.

Sono esclusi da tale detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

E' stata aggiunta una nuova ipotesi, che attribuisce il diritto alla detrazione potenziata del 65%, individuata nell'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20%.

È stato inoltre stabilito che la detrazione del 50% si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

È stata pure stabilita la cedibilità del credito spettante per le spese effettuate per tutti gli interventi di efficienza energetica, in precedenza limitata soltanto alle spese sostenute sulle singole unità immobiliari.

È stato anche stabilito che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione dell'80% ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% qualora ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

È attribuita alla competenza dell'ENEA l'onere del controllo sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in materia di efficienza energetica.

È stata, inoltre, estesa la cedibilità della detrazione maturata a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, in passato ammessa esclusivamente con riguardo alle spese per interventi sulle parti comuni che interessavano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie, nonché per interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Le detrazioni spettanti per tutte le opere di riqualificazione energetica possono essere usufruite anche dagli Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP) e, quindi, non più soltanto per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali: le medesime detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le medesime finalità sociali degli IACP.

Con uno o più Decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 1° marzo 2018, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.

1.13. Detrazioni per ristrutturazioni edilizie e “bonus mobili”

La Legge ha stabilito che la misura potenziata del 50% è prorogata di un anno, con estensione alle spese per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2018 fino ad un ammontare complessivo di tali oneri non superiore ad euro 96.000 per unità immobiliare.

Le detrazioni maggiorate per interventi antisismici sono estese anche gli IACP, comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali, analogamente a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

È prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2018, il “bonus mobili”, ovvero la detrazione del 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), connesse ai lavori di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Tale detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 10.000 euro considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.

1.14. “Bonus verde”

STUDIO BELCASTRO

La Legge ha stabilito che per l'anno 2018, ai fini dell'IRPEF, dall'imposta lorda si detrae il 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- per gli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% (co. 5);
- la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs. 42/2004), ridotte nella misura del 50% (co. 6).

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti; nell'ipotesi di decesso del beneficiario, il diritto alla detrazione è trasferito all'erede a condizione che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

1.15. Credito d'imposta per strutture termali

La Legge ha stabilito che il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere è esteso alle strutture che prestano cure termali, anche per le spese sostenute ai fini della rea-

lizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

1.16. Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

La Legge ha riaperto i termini per la rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola, e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti, da persone fisiche e società semplici, alla data del 1° gennaio 2018.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2018.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel co. 2 dell'art. 2 del D.L. 282/2002, le aliquote delle imposte sostitutive sono entrambe pari all'8% e l'aliquota di cui all'art. 7 co. 2 della medesima Legge (4%) è raddoppiata.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2018: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

1.17. Redditi da partecipazioni di soci non imprenditori

La Legge ha modificato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate, realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa (artt. 47 e 68 del TUIR).

In particolare, è esteso ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate il regime di imposizione sostitutiva, con aliquota al 26%, in precedenza già previsto per la tassazione degli utili e delle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni non qualificate.

La definizione di eventuali oneri di documentazione è demandata ad uno o più Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sono modificati gli artt. 6 e 7 del DLgs. 21 novembre 1997, n. 461, al fine di consentire, anche per le partecipazioni qualificate l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle singole plusvalenze e l'assolvimento dell'imposta nell'ambito del risultato maturato nelle gestioni individuali di portafogli.

È stata inoltre l'applicazione della ritenuta al 26%, a titolo d'imposta, sugli utili percepiti da persone fisiche, indipendentemente dal carattere qualificato o meno della partecipazione, includen-

do gli utili derivanti da titoli e strumenti assimilati alle azioni e i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi, a prescindere dal valore apportato.

Le novità trovano applicazione per i redditi di capitale (utili) percepiti dal 1° gennaio 2018, e per i redditi diversi (plusvalenze) realizzati dal 1° gennaio 2019.

Agli utili da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per i quali la distribuzione è deliberata fino al 31 dicembre 2022, continueranno ad applicarsi le regole del D.M. 26 maggio 2017.

1.18. Dividendi da società ex “white list”

La Legge ha modificato il sistema di tassazione dei dividendi provenienti da partecipazioni in società residenti in stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In particolare, è previsto che, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e giuridiche gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato, e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, se le società partecipate da cui provengono erano residenti o localizzate in stati o territori non inclusi nel D.M. 21 novembre 2001 (c.d. black list relativa alle società controllate estere).

È stato, inoltre, disposto che, a partire dagli utili maturati dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014, gli stessi non si considerino provenienti da società residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato anche se, al momento della percezione, la società che ha erogato il dividendo sia residente in stati o territori in cui risultino soddisfatte le condizioni previste dall'art. 167 co. 4 del TUIR (livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia).

Nelle ipotesi di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario. Gli utili distribuiti da soggetti non residenti si considerano prioritariamente provenienti da stati o territori non a regime fiscale privilegiato.

È stato altresì modificato il secondo periodo del co. 3 dell'art. 89 del TUIR, riguardante il regime fiscale dei dividendi provenienti da controllate estere, residenti in stati o territori a fiscalità privilegiata (CFC), nei casi in cui la controllante residente dimostri che la CFC svolga una effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento. La novità normativa è rappresentata dalla previsione secondo cui, qualora sia dimostrato l'effettivo svolgimento da parte della controllata non residente di un'effettiva attività nel paese di insediamento, il dividendo percepito dalla controllante italiana concorre a formare parzialmente il reddito della società percipiente nella misura del 50% del suo ammontare: è riconosciuto un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolute dalla società par-

tecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

1.19. Detrazioni per carichi di famiglia

La Legge ha integrato il co. 2 dell'art. 12 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, nel senso di stabilire che per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo della disposizione è elevato a 4.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2019.

1.20. Detrazioni per polizze assicurative contro le calamità naturali

La Legge riconosce la detrazione del 19% ai premi per polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate, a partire dal 1° gennaio 2018, relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo.

È stato, inoltre, stabilito che queste polizze – sempre se sottoscritte dal 1° gennaio 2018 – sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni.

1.21. Detrazioni per le locazioni degli studenti universitari

La Legge ha stabilito che la detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e per quelli relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

È stato inoltre precisato che – limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 – il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

1.22. Detrazioni per gli abbonamenti al trasporto pubblico

La Legge ha previsto che la detrazione IRPEF del 19% spetta anche per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. Ai fini della verifica di tale importo, devono essere ricomprese anche le spese sostenute dal contribuente nell'interesse dei familiari a proprio carico.

È stato altresì stabilito che non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR che si trovano nelle condizioni previste nel co. 2 di tale disposizione.

1.23. Reddito di lavoro dipendente prestato all'estero

La Legge ha stabilito che le retribuzioni del personale di cui all'art. 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e agli artt. 31-33 del DLgs. 13 aprile 2017, n. 64 costituiscono reddito per il 50%, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 158, co. 1 e 2, del D.P.R. 18/1967, e fermo restando quanto disposto dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 7 aprile 2000, n. 103.

A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 158 co. 1 e 2 del D.P.R. 18/1967 sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.

1.24. “Bonus 80 euro”

La legge ha incrementato da 24.000 euro a 24.600 euro i limiti reddituali entro i quali è possibile fruire, in misura piena, del c.d. bonus 80 euro, ovvero il credito monetario annuo di 960 euro riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente – con esclusione di quelli da pensione di cui all'art. 49 del TUIR – nonché di alcuni redditi assimilati disciplinati dall'art. 50 del TUIR, come quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. È stata, inoltre, elevata da 26.000 a 26.600 euro la soglia reddituale in corrispondenza della quale l'agevolazione si azzerava.

1.25. “Bonus nascite e adozioni”

STUDIO BELCASTRO

La Legge ha stabilito che l'assegno di cui all'art. 1 co. 125 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

1.26. Lavoratori stagionali e deducibilità IRAP

La Legge ha disposto, limitatamente all'anno 2018, che – per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'art. 11, co. 4-octies, del DLgs. 446/1997, che prevede una deducibilità parziale, nella misura del 70%.

1.27. Indici di affidabilità fiscale

La Legge ha sancito che, al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

1.28. Termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

La Legge ha stabilito che, per evitare la sovrapposizione di adempimenti, il termine del 16 settembre relativo all'invio del cosiddetto spesometro è fissato al 30 settembre, e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.

È stato, inoltre, differito dal 7 luglio al 23 luglio il termine per la trasmissione del Modello 730 precompilato, da parte del Caf o dell'intermediario abilitato, e dal 31 luglio al 30 settembre la scadenza per la presentazione del Modello 770, comprese le Certificazioni Uniche relative a redditi esenti o non inclusi nel Modello 730 precompilato.

1.29. Cedolare secca

La Legge ha esteso sino all'anno 2019 la riduzione al 10% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, prevista dall'art. 9 co. 1 del D.L. 47/2014.

1.30. Imposta di registro

La Legge ha stabilito che l'imposta di registro deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche qualora non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

Conseguentemente, la Legge consente di superare il disallineamento esistente tra la disciplina dell'imposta di registro e quella delle imposte dirette in merito al trattamento fiscale della cessione indiretta d'azienda.

È stato, inoltre, previsto un esplicito riferimento all'applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, contenuta nell'art. 10-bis della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), che può essere utilizzata per disconoscere eventuali vantaggi fiscali indebiti, anche ai fini dell'imposta di registro.

1.31. Trasformazione del territorio e imposte d'atto

La Legge ha stabilito l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché per tutti i relativi atti di esecuzione.

1.32. Imposta di bollo

La Legge ha stabilito che per le copie dichiarate conformi, l'imposta di bollo, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.

1.33. Fatturazione elettronica, schede carburanti e semplificazioni

STUDIO BELCASTRO

La Legge ha introdotto l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra soggetti privati.

La fatturazione elettronica coinvolge tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti ed identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.

Con riguardo agli aspetti tecnici del documento, la norma esplicita la possibilità di adottare vari formati di fattura elettronica, purché basati su standard riconosciuti nell'ambito europeo, i quali devono obbligatoriamente essere veicolati tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

L'invio del documento a quest'ultimo può avvenire direttamente da parte del fornitore oppure tramite un intermediario, ferma restando la responsabilità sull'operazione effettuata che resta in capo al fornitore.

Con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, la norma in commento dispone che la fattura elettronica sia resa disponibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia ed, altresì, a meno di rinuncia da parte dell'acquirente, in formato analogico da parte dell'emittente.

Nell'obbligo di fatturazione elettronica, non sono incluse le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti, né identificati, nel territorio dello Stato.

Con riguardo alle operazioni con soggetti non stabiliti, la Legge ha stabilito l'obbligo di comunicare i dati delle operazioni con soggetti esteri, da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione – per le fatture attive – o di ricezione (per le fatture passive): nel caso in cui tale trasmissione sia omessa, incompleta o inesatta, si applica la sanzione prevista pari a 2 euro per fattura con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre.

Tale dovere non si estende alle operazioni documentate tramite bolletta doganale e alle altre operazioni veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le quali l'Amministrazione finanziaria è già in possesso dei relativi dati.

L'inosservanza dell'obbligo di fatturazione elettronica prevede che la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione per violazione degli obblighi di documentazione delle operazioni rilevanti IVA.

Il cessionario/committente, per non incorrere nella sanzione prevista deve adempiere gli obblighi documentali ivi previsti, mediante il Sistema di Interscambio.

È stato altresì previsto che la conservazione si considera assolta per tutte le fatture e gli altri documenti veicolati tramite lo SdI e rimanda, ad un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane, le regole di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati.

Le ulteriori disposizioni attuative saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

STUDIO BELCASTRO

È stato pure previsto l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori.

Le disposizioni attuative, ed eventuali termini gradualità per l'entrata in vigore, sono demandati ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Sono state, inoltre, introdotte altre novità in vigore dal 1° luglio 2018 secondo le quali è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante presso gli impianti stradali, abrogando la disciplina relativa alla compilazione delle schede carburante.

La norma stabilisce l'obbligo di pagamento di tutti gli acquisti di carburante presso gli impianti stradali tramite carte di credito, carte di debito, carte prepagate o altri mezzi ritenuti idonei, da parte dei soggetti passivi IVA, subordinando la deducibilità del costo e la detrazione dell'IVA alla prova del pagamento elettronico.

Al fine di mitigare l'impatto di tali modifiche dovute all'aumento dei costi a carico dei gestori degli impianti di distribuzione, è riconosciuto un credito d'imposta del 50% del totale delle commissioni addebitate per tali transazioni, utilizzabile in compensazione mediante modello F24, dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Tale agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni della normativa europea relativa agli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

A partire dalla medesima data del 1° luglio 2018, è stata disposta per le stesse cessioni di carburanti – nonché per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di un appalto di lavori stipulato con la Pubblica Amministrazione – la partenza anticipata dell'obbligo di fatturazione elettronica.

È stato anche introdotto un incentivo per la tracciabilità di tutti i pagamenti di importo superiore ai 500 euro, che riguarda la riduzione di due anni dei termini di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi.

Sono state altresì introdotte alcune semplificazioni per i soggetti esercenti arti e professioni e per le imprese in regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per tali soggetti l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

- i dati per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA e dei redditi con relativi prospetti;
- una bozza dei modelli F24 per effettuare i relativi versamenti, compensazioni o richieste di rimborso.

I soggetti che si avvalgono di tali semplificazioni sono, inoltre, esonerati dalla tenuta dei registri IVA acquisti e vendite.

Le disposizioni di attuazione di tali semplificazioni amministrative e contabili sono demandate ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

L'entrata in vigore di queste modifiche riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, che comporta la contestuale abrogazione dell'obbligo di trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture.

È stato, inoltre, introdotta una sanzione amministrativa da 250 euro a 10.000 euro nei confronti dei cessionari e committenti che detraggono una maggiore imposta, rispetto a quella effettivamente dovuta, erroneamente applicata e assolta dal cedente o prestatore: la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

1.34. IVA su interventi di recupero del patrimonio edilizio e “beni significativi”

La Legge ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 7 co. 1 lett. b) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché del D.M. 29 dicembre 1999, nel senso di stabilire che l'individuazione dei beni costituenti una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato Decreto Ministeriale.

Come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato, deve indicare – oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione – anche i beni di valore significativo, individuati con il D.M. 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difforni tenuti fino al 1° gennaio 2018. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

1.35. IVA sugli spettacoli

La Legge ha previsto l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% ai contratti di scrittura degli spettacoli teatrali, al fine di estenderne l'operatività anche alle prestazioni rese dagli intermediari che concernono tutti gli spettacoli elencati al successivo n. 123.

1.36. Gruppo IVA

La Legge ha aggiunto alcune disposizioni:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (co. 4-bis);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte (co. 4-ter);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte (co. 4-quater);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (co. 4-quinquies);
- la base imponibile delle operazioni di cui ai co. da 4-bis a 4-quinquies del D.P.R. 633/1972 è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 e 3 del D.P.R. 633/1972 (co. 4-sexies).

Le suddette disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2018.

1.37. Sospensione dei modelli F24

La Legge ha previsto che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

Diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In tal caso, la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento, e non effettua le relative regolazioni contabili.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i relativi criteri e le modalità di attuazione.

1.38. Stipulazione informatica degli atti di natura fiscale

La Legge ha introdotto, in materia di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie, la facoltà di stipulare con atto pubblico informatico alcuni atti legati a determinate operazioni societarie.

1.39. Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro

La Legge ha introdotto la nuova figura della “società sportiva dilettantistica con scopo di lucro”, che può essere esercitata in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

A pena di nullità, lo statuto di tali società deve contenere:

- nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
- nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico” che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, quindi, in misura pari al 12%, in luogo dell'aliquota ordinaria IRES del 24%.

L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, fruibili da parte della medesima impresa – nel corso di un triennio – entro la soglia di euro 200.000.

Ai fini Iva è stata estesa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

È stato, inoltre, stabilito che i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. m), del TUIR.

La disciplina riguardante questi ultimi è stata altresì modificata, nell'ambito dell'art. 69 co. 2 del TUIR, nel senso di affermare che:

- le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (e non più 7.500 euro). Si tratta, tra l'altro, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 del TUIR.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dal 1° gennaio 2018, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.

L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei suddetti collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

1.40. Enoturismo

La Legge ha introdotto la definizione di "enoturismo", al fine di ricomprendere tutte le attività di conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'art. 5 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413: in particolare, a norma del co. 1, la determinazione del reddito imponibile avviene applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.

STUDIO BELCASTRO

Il regime forfettario IVA previsto dal successivo co. 2 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, ovvero che svolgono la loro attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica.

Nello specifico, tali soggetti determinano l'IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Tuttavia, essi possono optare per l'applicazione del regime ordinario nella dichiarazione IVA annuale: l'opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito (art. 5 co. 3 della Legge 413/1991).

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.

L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal suddetto Decreto Ministeriale.

1.41. Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti

La Legge ha introdotto un regime previdenziale agevolato.

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi delle suddette disposizioni, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, co. 103, della Legge di Bilancio 2018.

Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

STUDIO BELCASTRO

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui all'art. 1, co. 101, della Legge 205/2017.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

L'esonero contributivo compete ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero contributivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del co. 103 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018.

L'esonero contributivo esplica i propri effetti, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'art. 47, comma 7, del DLgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Non si applicano le disposizioni di cui ai co. 103, 104 e 105 dell'art. 1 della Legge 205/2017.

L'esonero contributivo si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai co. da 100 a 108 e da 113 a 115 dell'art. 1 della Legge 205/2017, anche nei casi di conversione, successiva al 1° gennaio 2018, di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

L'esonero contributivo è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al DLgs. 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, co. 33, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del DLgs. 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata

nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

1.42. Agevolazione contributiva per le cooperative sociali

La Legge ha stabilito che alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 2 marzo 2018, sono stabiliti i criteri di assegnazione di tali contributi.

1.43. Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli

La Legge ha disposto che ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Questo esonero, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50%.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Le suddette disposizioni si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

1.44. Esonero contributivo per i giovani imprenditori agricoli

La Legge ha stabilito che, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano, con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del DLgs. 21 aprile 2000, n. 185.

Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna:

- da un lato, l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'art. 2135 c.c.;
- dall'altro, il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa.

L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni, e comporta, in ogni caso, la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30% e il 50% a favore del giovane imprenditore.

Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, e comunque prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore nell'ipotesi di conclusione anticipata del contratto.

Al giovane imprenditore è garantito, in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590.

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 1 del DLgs. 99/2004.

1.45. Estensione del privilegio dei crediti dei professionisti

La Legge ha ampliato l'ambito applicativo del "privilegio" al contributo previdenziale integrativo e all'IVA.

È stato, infatti, stabilito che il privilegio generale sui mobili è riconosciuto ai crediti riguardanti “le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”.

A questo proposito, si rammenta che, prima di questa modifica normativa, il privilegio – ai sensi dell'art. 2751-bis co. 1 n. 2) c.c. – del contributo integrativo era attribuito esclusivamente agli iscritti agli albi dei ragionieri e dottori commercialisti, in quanto espressamente previsto da una disposizione: l'art. 11 co. 1 della Legge 21/1986 precisa, infatti, che il credito per contributo integrativo di tali professionisti “è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali”. In altri termini, in virtù di quanto sancito dall'art. 1 co. 474 della Legge 205/2017, il credito per contributo integrativo diviene privilegiato anche per tutti gli altri professionisti, ad esempio gli avvocati.

Per quanto riguarda, invece, l'IVA, la novità è ancor più significativa, considerato che di fatto comporta un mutato riferimento normativo per i professionisti, i quali non saranno più soggetti alle prescrizioni dell'art. 2758 co. 2 c.c., secondo cui ai crediti di rivalsa IVA, verso il cessionario o committente, è riconosciuto il privilegio sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

La mancata sussistenza di tale condizione, il cui onere probatorio è stato sinora posto a carico del professionista in sede di domanda di ammissione allo stato passivo, comporta la degradazione dell'IVA di rivalsa a credito chirografario (Cass. 15690/2008 e 2438/2006): la giurisprudenza di legittimità ne ha sempre, infatti, escluso una qualificazione come credito prededucibile di cui all'art. 111 co. 1 n. 1) del R.D. 267/1942, anche se derivante da compensi percepiti in sede di esecuzione di un piano di ripartizione concorsuale, in quanto la prestazione professionale conclusasi prima dell'apertura della procedura concorsuale rimane l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto all'obbligazione principale remuneratoria, ma ad essa soggettivamente e funzionalmente connesso.

L'art. 2758 co. 2 c.c. resta, naturalmente, applicabile nei casi diversi da quelli disciplinati dall'art. 2751-bis co. 1 n. 2) c.c., ovvero non interessanti crediti professionali relativi all'ultimo biennio di prestazione: tale limite temporale è, infatti, rimasto immutato.

1.46. Finanziamento dei soci delle cooperative

La Legge ha stabilito che l'art. 2467 c.c. non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

Con delibera da adottare entro il 30 giugno 2018, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:

- prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato,

disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;

- prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del suddetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato al 1° gennaio 2018;
- prevedere che, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'art. 2436 c.c., oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
- definire i maggiori obblighi di informazione e pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati al punto precedente, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
- definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

2. VARIAZIONE TASSO INTERESSE LEGALE

Un recente Decreto Ministeriale di Dicembre 2017 **ha modificato il saggio dell'interesse legale aumentandolo dall'attuale 0,1% allo 0,3% in ragione d'anno.**

Ai fini fiscali, l'aumento del tasso di interesse legale allo 0,3% ha rilevanza, in particolare, in relazione al **ravvedimento operoso**; in tal caso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi **pari allo 0,1%** fino al 31 dicembre 2017 e sarà **pari allo 0,3%** dal 1° gennaio 2018 fino al **giorno di versamento** compreso.

Il nuovo tasso di interesse rileva, in caso di versamento rateale delle somme dovute, in relazione:

- all'**adesione agli inviti** al contraddittorio;
- all'**adesione ai processi verbali** di constatazione;
- all'**accertamento con adesione**;
- all'**acquiescenza all'accertamento**;
- alla **conciliazione giudiziale**.

STUDIO BELCASTRO

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'**accertamento con adesione**, ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'**anno** in cui viene **perfezionato l'atto** di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

L'**aumento** del tasso di interesse legale **non** ha invece **rilevanza** in caso di versamento rateale delle somme dovute per la **rideterminazione** del costo o valore di acquisto delle **partecipazioni non quotate e dei terreni**.

Quanto agli effetti ai fini delle **imposte indirette**, un successivo **decreto** provvederà ad adeguare al nuovo tasso di interesse i coefficienti dell'**usufrutto** e delle **rendite**.

L'**aumento** del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle **sanzioni civili** previste per l'omesso o ritardato versamento di **contributi previdenziali e assistenziali**.

In caso di **omesso o ritardato versamento** di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere **ridotte** fino alla misura del **tasso di interesse legale** in caso di:

- **oggettive incertezze** dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso di terzi**, denunciato all'autorità giudiziaria;
- **crisi**, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- **aziende agricole** colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a **procedure concorsuali**;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni **non aventi fini di lucro**.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Gennaio 2018